



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

Fatta comunicazione

La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1) dott. Aldo Chiari | Presidente |
| 2) dott. Giulio De Simone | Consigliere |
| 3) dott. Valentino Pezzuti | Consigliere est. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 1818/2006 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, vertente

tra

~~XXXXXXXXXX~~ snc. di ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXX~~

in persona dei soci illimitatamente responsabili ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, in giudizio anche personalmente, tutti elettivamente domiciliati a Firenze, in viale Torricelli n. 15, presso lo studio dell'avvocato Mario Soldaini e dell'avvocato Francesca Chierzi, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.

ATTORI

e

FALLIMENTO della società [REDACTED].

CONVENUTO CONTUMACE

e

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.

in persona del rappresentante legale, elettivamente domiciliata a Firenze, in via San Gallo n. 80, presso lo studio dell'avvocato Giacomo Sarti Rosati che, unitamente all'avvocato Enrico Fera, la rappresenta e difende come da procura in atti.

CONVENUTA

con l'intervento del

PROCURATORE GENERALE

avente ad oggetto: opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento.

All'udienza in camera di consiglio del 3 ottobre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l'appellante: dichiarare la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento e, per l'effetto, revocare il fallimento della s.n.c. [REDACTED] e dei soci illimitatamente responsabili. Per la S.p.A. Cassa di Risparmio di Firenze: dichiarare improcedibile, inammissibile e/o nullo l'appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 26 maggio 2006 la S.p.A. Cassa di Risparmio di Firenze chiedeva al Tribunale di Firenze di dichiarare il fallimento della s.n.c. [REDACTED] e [REDACTED].

Calabri e dei suoi soci illimitatamente responsabili

Il Tribunale, con la sentenza n. 181 del 19 luglio 2006 accoglieva le istanze della creditrice e dichiarava il fallimento della s.n.c. e dei due soci.

Con ricorso depositato il 4 agosto 2006 e notificato il successivo 14 settembre 2006 la s.n.c. e i suoi soci proponevano opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, deducendo che non era stata resa nel contraddittorio delle parti perché l'istanza di fallimento non era mai stata loro notificata.

Il curatore del fallimento è rimasto contumace e si è costituita soltanto la S.p.A. Cassa di Risparmio di Firenze, che ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'opposizione, per essere stata introdotta con ricorso depositato presso la Corte di Appello di Firenze, ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, invece che con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Firenze.

All'odierna udienza la causa, esaurita la discussione orale, è stata decisa, previa lettura del separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, dispone che *«Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto appello dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi entro trenta giorni presso la corte d'appello»*.

L'articolo 150 del nuovo testo normativo tuttavia disciplina la fase transitoria, e prevede che *«i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore»*.

Pertanto, la competenza della corte d'appello, introdotta dal decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, riguarda esclusivamente le opposizioni avverso le sentenze dichiarative di fallimento che hanno accolto istanze presentate prima dell'entrata in vigore della legge.

E l'articolo 153 stabilisce che, *«fatti salvi gli articoli 45, 46, 47, 151 e 152»*, *«Il presente decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale»*, avvenuta il 16 gennaio 2006, quindi è entrato in vigore il 16 luglio 2006.

Nel caso di specie, il ricorso con il quale la S.p.A. Cassa di Risparmio di Firenze ha chiesto al Tribunale di Firenze di dichiarare il fallimento della s.n.c. [REDACTED] di [REDACTED] e [REDACTED]. [REDACTED] e dei suoi soci illimitatamente responsabili [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] è stato depositato in cancelleria il 26 maggio 2006, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5 e deve essere deciso sulla base della normativa previgente.

Conseguentemente, deve essere dichiarata inammissibile l'opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, proposta dinanzi alla Corte di Appello di Firenze sulla base di una normativa an-

cora non entrata in vigore.

La natura della causa giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente decidendo, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla s.n.c. ~~XXXXXXXXXX~~ di ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ e dai suoi soci illimitatamente responsabili ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 181 del 19 luglio 2006 del Tribunale di Firenze e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso il 3 ottobre 2006 a Firenze, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Firenze, su relazione del Consigliere dott. Valentino Pezzuti.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente